

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 116/08/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenendo non sussistere del requisito dell'autonoma organizzazione per l'assoggettamento all'Irap, il Dott. Ma. To. presentava all'Agenzia delle Entrate, istanza di rimborso Irap, per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 per l'importo complessivo di € 2.393,80. A seguito del silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo 1 (ora Direzione Provinciale di Bergamo), To. Ma., rappresentato e difeso dal Dott. Al. To., ha presentato ricorso in relazione all'istanza, chiedendo la condanna dell'Ufficio a rimborsare le suddette somme richieste per insussistenza del presupposto dispositivo. Nel ricorso ha sostenuto che nella sua attività di dottore commercialista non esiste il presupposto sia dell'organizzazione, che dell'autonomia. Per lo svolgimento della sua attività ha utilizzato beni strumentali di modesta attività (personal computer e portatile, normale arredo e autovettura ad uso promiscuo) e non si è avvalso di dipendenti e collaboratori, come risulta dai Quadri RE dei Modelli Unici presentati. Ha fatto, inoltre, presente che in sua assenza l'attività di dottore commercialista non potrebbe proseguire.

Ha chiesto di dichiarare non dovuto il pagamento non ricorrendone i presupposti di legge e la cond. al rimborso delle somme pagate a titolo di Irap per gli anni in oggetto per un totale di € 2.393,80 oltre ai relativi interessi maturati e maturandi.

L'Agenzia delle Entrate nella sua costituzione in giudizio, ha fatto presente che il ricorso è del tutto infondato e pertanto va respinto. Sostiene che le dichiarazioni dei redditi e gli studi di settore presentati dal ricorrente per gli anni oggetto delle richieste di rimborso, fanno presumere l'esistenza di una struttura organizzata. Nel corso della pubblica udienza, la Commissione sentite le parti che hanno concluso come in atti, ha trattenuto il ricorso per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Irap è imposta che colpisce quella capacità contributiva autonoma, reale separata dalla capacità contributiva personale propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori; un'imposta che "assoggetta a tassazione una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine, materiali". Essa ha come presupposto, laddove non si tratti di attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato (ipotesi in cui l'imposta si applica in ogni caso), "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" (art. 2 del D.lgs. 446/97).

La tassazione Irap non colpisce dunque il reddito, ma la struttura di cui si avvale il lavoratore autonomo, cioè quel complesso dato dalla combinazione di mezzi ed uomini, capace di creare, come sottolinea la Corte Costituzionale, "valore aggiunto" e cioè l'incremento di capacità produttiva rispetto alla semplice attività personale.

Per valutare i requisiti di assoggettamento all'imposta Irap, la Corte di Cassazione, ha individuato i precisi requisiti per l'individuazione dell'autonoma organizzazione il cui accertamento è stato demandato al giudice di merito in modo insindacabile.

Questo Collegio nel valutare la sussistenza dei requisiti dell'autonoma organizzazione osserva che To. Ma. è il responsabile dell'organizzazione e non risulta inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità, impiega beni strumentali non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza organizzazione e non si è avvalso di personale dipendente c/o collaboratori.

Inoltre non ha corrisposto compensi a terzi inerenti la sua specifica attività professionale di dottore commercialista.

Non si evidenzia, quindi, nell'attività di commercialista di To. Ma. l'esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare un incremento potenziale della produttività. Non sussistendo, pertanto, la presenza di autonoma organizzazione, così come è stato previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 21 maggio 2001, n. 156 e dalle successive sentenze di prassi della Corte di Cassazione e rilevando che la sua prestazione personale costituisce l'elemento essenziale della sua attività, questo Collegio ritiene non dovuta l'imposta regionale sulle attività produttive, da parte del Dott. Ma. To. per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.

La particolare e controversa problematica dell'Irap, giustifica la compensazione delle spese di giustizia fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al rimborso dell'Irap pagata per gli anni richiesti, oltre i relativi interessi. Spese compensate.